

Pubblicato il 09/06/2021

N. 04396/2021REG.PROV.COLL.  
N. 02539/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2539 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

G.E.A.F. Gestione Autolinee Frosinone s.c.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Antonazzo, Angela De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Franco Antonazzo in Roma, via Golametto n.4;

*contro*

Comune di Frosinone, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Giannetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Dirigente Settore Servizi Sociali e Mobilità, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Cialone Tour s.p.a., non costituita in giudizio;

*per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), 6 febbraio 2020, n. 59, resa tra le parti;*

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frosinone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2020, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. 18 ottobre 2020, n. 137, il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Antonazzo, De Michele e Giannetti;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Il Comune di Frosinone, con bando pubblicato in G.U.U.E. il 20 febbraio 2018, indiceva la gara per l'affidamento mediante procedura aperta del servizio di trasporto pubblico locale (di seguito anche "*tpl*") e dei servizi complementari di ascensore inclinato e *bike sharing*, di durata quinquennale, per un importo pari ad € 9.983.131,20, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1.1. Alla gara partecipavano soltanto due operatori economici, la GEAF-Gestione Autolinee Frosinone s.c.a.r.l. (di seguito "*GEAF*"), gestore da diversi anni del servizio di trasporto urbano in forza di contratto scaduto il 31 dicembre 2014 e prorogato, e la Cialone Tour s.p.a. ("*Cialone Tour*").

1.2. A seguito di precedenti ricorsi aventi ad oggetto, rispettivamente, l'impugnazione da parte della GEAF degli atti indittivi della gara e della messa a bando del servizio (respinto con sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio- sezione staccata di Latina 30 ottobre 2018, n. 539, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza 21 febbraio 2020, n. 1329) e le esclusioni della Geaf e della Cialone Tour (accolti con sentenze dello stesso T.a.r. numeri 502 e 503 del 12 luglio 2019), la gara si definiva, all'esito delle operazioni, con aggiudicazione in favore della Cialone Tour, che con 65,5 punti precedeva la Geaf (la quale aveva ottenuto 60,5 punti).

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo per il Lazio, sezione staccata di Latina, la seconda graduata GEAF impugnava la detta aggiudicazione della

gara, approvata con determinazione n. 2778 del 15 ottobre 2019 del Responsabile unico del procedimento, formulando plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, travisamento, erroneità e difetto di istruttoria, nonché per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, lamentando altresì violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e di *par condicio competitorum*, oltre a ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e sviamento.

2.1. In particolare, con i motivi proposti la ricorrente censurava: *a)* la previsione di un capitale sociale non inferiore a € 1.000.000,00 quale condizione di partecipazione alla gara *de qua* e la richiesta di certificati di sistemi di qualità anteriori di almeno tre mesi alla pubblicazione del bando di gara; *b)* la tempistica per il riscontro ai chiarimenti richiesti da parte della ricorrente (forniti solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte); *c)* l'interpretazione estensiva offerta dalla Stazione appaltante, mediante i chiarimenti ad un aspirante concorrente, del requisito concernente la lunghezza dei mezzi da adibire al servizio di t.p.l.; *d)* l'assenza di un contributo regionale per il servizio di ascensore inclinato; *e)* la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dei requisiti di partecipazione alla gara; *f)* eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento, con riferimento al prezzo posto a base d'asta rispetto alla mutata disponibilità, al ribasso, della Regione Lazio ad erogare il contributo per il servizio di t.p.l. nonché per aver posto a base d'asta il solo contributo regionale (non suscettibile di ribasso) e non il prezzo scaturente dall'applicazione del costo *standard* sulla base di un piano economico finanziario; *g)* illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e violazione della *par condicio* per non aver considerato gli inadempimenti dell'aggiudicataria nella gestione di un servizio analogo per conto del Comune di Ferentino; *h)* violazione dell' art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50 cit., nonché eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità e difetto di istruttoria, per effetto della mancata ponderazione delle percentuali attribuite ai vari sub-elementi di comparazione, tale da comportare

l'annullamento dell'intera gara; i) eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità, perché uno degli elementi di valutazione cui era stato assegnato il maggior punteggio selettivo era quello della *“gestione del servizio, razionalizzazione ed efficientamento della rete”*; l) la violazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-*bis*), d.lgs. n. 50 cit., stante la presenza di una dichiarazione non veritiera, fatta dall'aggiudicataria, relativa al possesso di un'officina attrezzata e l'omessa disamina della documentazione presentata dai concorrenti, oltre a eccesso di potere per violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, buon andamento dell'attività amministrativa e difetto di istruttoria.

2.2. Con atto di motivi aggiunti la GEAF impugnava la nota prot. n. 66175 del 16 dicembre 2019, avente ad oggetto la verifica dei requisiti, e il rigetto dell'istanza di riesame da parte dell'Amministrazione (cui era stato chiesto di accertare asserite illegittimità inerenti i requisiti attinenti alla componente tecnica dell'offerta dell'aggiudicataria nell'ambito della procedura di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale), integrando le censure dedotte, di violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti, formulate con il ricorso introduttivo.

2.3. La ricorrente, oltre a domandare l'annullamento degli atti impugnati, chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima aggiudicazione della gara in questione e all'eventuale stipula del contratto con l'impresa concorrente.

3. Con la sentenza in epigrafe l'adito Tribunale amministrativo, nella resistenza del Comune e dell'aggiudicataria, disattese le eccezioni di inammissibilità di taluni motivi di ricorso per violazione del divieto di *bis in idem* nel processo amministrativo, ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, ritenendoli *“comunque infondati nel merito”*.

4. La ricorrente di primo grado GEAF ha proposto appello contro la sentenza, lamentandone l'erroneità ed ingiustizia ed invocandone l'integrale riforma alla stregua dei seguenti motivi:

I. Error in procedendo- *Difetto di motivazione*- Error in iudicando- *Violazione articolo 4, paragrafo I, Regolamento n. 1370/07/CE e articolo 17 D.lgs. n. 422/1997 e s.m.i. – Mancato rispetto regole ART- Violazione misura 12 delibera ART n. 49/2015- Mancato rispetto prospetto allegato 2 sui criteri oggettivi di definizione del PEF; Errata motivazione su punto fondamentale;*

II. Error in iudicando- *Erronea attribuzione potere modificativo requisiti di partecipazione fissati per legge- Violazione articolo 48 D.L. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017- Violazione principio proporzionalità- Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità del riferimento;*

III. Error in procedendo- *Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, erroneità del presupposto, difetto di ragionevolezza, travisamento dei fatti*- Error in iudicando- *Omessa valutazione illegittimità modifica condizioni e parametri di gara- Difetto assoluto di motivazione su punto essenziale;*

IV. Error in procedendo- *Assenza di motivazione su punto fondamentale di valutazione- Mancato riconoscimento valore vincolante elementi costitutivi dei contratti di servizio*- Error in iudicando- *Difetto di indicazione elemento essenziale del corrispettivo del servizio- Supposta inesistenza per applicabilità norma non riferibile al caso di specie;*

V. Error in iudicando- *Erronea interpretazione portata discrezionalità amministrativa- Violazione dei principi proporzionalità, effettività, ragionevolezza- Travisamento indirizzi e presupposti attributivi di punteggio;*

VI. Error in procedendo- *Assenza di motivazione su punti essenziali*- Error in iudicando- *Violazione limiti esercizio discrezionalità amministrativa- Omessa valutazione disparità di trattamento ed erronea considerazione elementi di comparazione- Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, travisamento dei presupposti per l'aggiudicazione;*

VII. Error in iudicando – *Violazione legge n. 122/1992 modificata legge n. 224/2012- Mancata applicazione sanzioni per dichiarazioni non veritiere* – Error in procedendo- *Errato riconoscimento esistenza requisito per attribuzione punteggi- Carenza di istruttoria su punto essenziale- Travisamento dei fatti;*

VIII. Error in iudicando. *Mancata applicazione articolo 80, quinto comma, d.lgs. n. 50/2016- Error in procedendo- Mancata motivazione su punto essenziale.*

4.1. Si è costituito in giudizio il Comune, argomentando diffusamente l'infondatezza dell'appello e insistendo per il suo rigetto.

4.2. Non si è invece costituita, sebbene ritualmente evocata, l'aggiudicataria Cialone Tour.

4.3. La società GEAF depositava il 4 maggio 2020 memoria recante ulteriori motivi di appello, con cui ha contestato la declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti, asseriti vieppiù *“comunque infondati nel merito”*, da parte della sentenza di primo grado, censurando in particolare: *“a) Error in procedendo ed error in iudicando dei primi giudici nel dare pregio alla mancata impugnativa dell'atto di esito positivo del dichiarato possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario – eccesso di potere giurisdizionale per travisamento dei fatti ed erroneo inquadramento della fattispecie in punto processuale”* e *“b) Error in procedendo e in iudicando dei primi giudici nel ritenere che l'atto della s.a. ad effetto lesivo del 26 novembre 2019 non innovi i tempi processuali di impugnativa- eccesso di potere giurisdizionale per errata applicazione della scadenza di cui all'art. 120, comma 5, c.p.a. e sviamento della dicotomia atto meramente confermativo/ atto propriamente confermativo”*. L'appellante ha poi ulteriormente formulato, con il terzo e il quarto motivo aggiunto, ulteriori censure di violazione di legge ed eccesso di potere, assumendo che la sentenza di prime cure sarebbe anche viziata per *error in procedendo “per errato inquadramento della fattispecie nell'art. 81, comma 1, D.Lgs. 50/2016”* e *“per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), nonché per “sviamento dalla causa tipica per violazione della finalità cui è preordinato l'accertamento delineato all'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016”, “errata interpretazione del caso- della Deliberazione Anac n. 157/2016 e dell'art. 81, comma 1, D.Lgs. 50/2016”, violazione della par condicio competitorum, con riguardo alla “valutazione della componente tecnica dell'offerta aggiudicataria per quanto attiene all'art. 9 del Disciplinare nel paragrafo dedicato agli “elementi di valutazione- offerta tecnica” (criterio n. 2) e seconda parte del criterio n. 4).”*

4.4. Anche su tali ulteriori motivi l'intimata Amministrazione ha svolto puntuali difese, eccependone in via preliminare l'irricevibilità e inammissibilità e sostenendone comunque l'infondatezza nel merito.

4.5. Con ordinanza n. 2345 del 30 aprile 2020 è stata respinta l'istanza cautelare per l'assorbente carenza di *periculum in mora*, difettando un pregiudizio grave e irreparabile.

4.6. In vista dell'udienza di discussione, le parti hanno affidato al deposito di memorie e repliche l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

4.7. All'udienza del 3 dicembre 2020, tenuta con collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

5. È oggetto di appello la sentenza in epigrafe di rigetto del ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Geaf, gestore uscente del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Frosinone in forza di contratto reiteratamente prorogato dal 2014, avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara per l'affidamento dell'appalto adottato dal Comune in favore della società Cialone Tour s.p.a.

6. L'appellata sentenza ha in particolare ritenuto - per quanto qui di rilievo - che: *a)* la disciplina applicativa dei costi standard sul t.p.l., correlata alla modulazione del Piano economico finanziario (di seguito anche *Pef*), è posteriore alla pubblicazione del bando e quindi inapplicabile alla fattispecie; *b)* il *Pef* non è stato comunque impugnato specificamente e appare adeguato nel merito; *c)* il requisito del capitale sociale minimo di € 1.000.000,00 rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante e non è irragionevole; *c)* la condotta assunta dalla Stazione appaltante in relazione ai chiarimenti non ha portata invalidante, né consta in specie una disparità di trattamento rilevante; *d)* la modifica del prezzo a base d'asta in funzione delle variazioni sul contributo regionale è legittima, rientrando nella possibilità di modifiche entro il c.d. "*quinto d'obbligo*"; *e)* il criterio valutativo su "*gestione servizio ed efficientamento rete*" rientra anch'esso nella discrezionalità dell'Amministrazione aggiudicatrice

e non è in sé irragionevole né risulta mal applicato; *f*) la controinteressata non andava esclusa, atteso che la *lex specialis* non richiedeva per l'officina alcuna licenza all'esercizio dell'attività di autoriparazione di veicoli a motore di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 122.

7. Con i motivi di impugnazione proposti l'appellante GEAF contesta le ridette statuizioni, sostenendone l'erroneità sotto plurimi, articolati, profili ed invocandone perciò l'integrale riforma.

8. L'appello è infondato, non essendo le censure formulate suscettibili di favorevole considerazione.

9. Con il primo motivo di appello GEAF ha censurato il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ai vizi dedotti nel giudizio di primo grado relativi al Piano economico finanziario, lamentando che la decisione non avrebbe adeguatamente esaminato la censura con cui si rilevava l'assenza di un P.e.f. sottostante alla gara indetta dal Comune, atteso che il documento all'uopo predisposto sarebbe del tutto privo dei caratteri propri di un p.e.f. simulato predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, obbligatorio e vincolante per legge.

9.1. Il motivo è infondato.

9.2. Al riguardo è bene anzitutto evidenziare che già la citata sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1329 del 2020, di reiezione dell'appello proposto dalla GEAF nel giudizio (n. 9523/2018 R.G.) avverso il bando di gara e contro la stessa scelta dell'Amministrazione comunale di indire una procedura di evidenza pubblica, nel ritenere infondate le doglianze inerenti l'asserita violazione del principio di garanzia di equilibrio economico della gestione, sollevata sotto vari profili, ha rilevato che l'Amministrazione si era comunque dotata, contestualmente all'atto di indizione della gara, in attuazione della misura n.12 della deliberazione dell'Autorità di regolazione n. 49 del 2015, di un p.e.f. simulato che ha confermato la sostenibilità economico-finanziaria dell'appalto (e della connessa gestione per tutta la sua durata) e la congruità del corrispettivo contrattuale; con ciò conformandosi pienamente a detta



norma la quale, al comma 4, prevede che *“in sede di pubblicazione del bando di gara è reso noto il solo corrispettivo a base d’asta risultante dalla simulazione del piano economico-finanziario di cui alla presente misura, distinto per tipologia di servizio e nelle sue diverse componenti”*. Come già acclarato dalla citata sentenza n. 1329/2020, il p.e.f. simulato redatto dall’amministrazione aggiudicatrice deve ritenersi corretto e rispettoso della normativa vigente, avendo detto documento esplicitato, per i servizi complementari messi a bando (di ascensore inclinato e *bike sharing*, che sono comunque *“servizi accessori e di modesto valore nell’ambito della complessiva economia della commessa”*), sia la voce *“entrata”* (relativa ai ricavi), sia la voce *“spesa”* (concernente i costi del loro espletamento), dovendosi a ciò aggiungere come *“con le stesse modalità previste per la gara in oggetto è regolato anche il servizio di trasporto pubblico locale che l’appellante svolge per il Comune di Frosinone da svariati anni (senza che GEAF abbia, in alcun modo, dedotto o lamentato l’assenza di remuneratività delle condizioni praticate per il gestore uscente)”*.

Pertanto, non era impossibile per la concorrente, sulla base del corrispettivo del contratto di servizio (costituito per la maggior parte dal contributo regionale, destinato a coprire la quasi totalità dei costi di gestione, e per la residua parte dai proventi pubblicitari e dal ricavo della vendita dei servizi al mercato) e dell’importo stimato per il servizio effettuare preventivamente un calcolo di convenienza economica, tenendo conto dei costi per l’espletamento della commessa (ricavabili anche sulla base dei dati storici e dell’esperienza pregressa quale gestore uscente) sì da valutare l’effettiva remuneratività del servizio oggetto di affidamento già in sede di predisposizione dell’offerta.

9.3. Tanto premesso, l’appellata sentenza non merita le critiche appuntate, avendo bene ritenuto infondate le dedotte censure sulla base delle seguenti osservazioni.

9.4. In primo luogo - correttamente ricostruito il quadro normativo di riferimento (costituito: *a*) dall’art. 23, comma 12-*undecies*, d.l. 6 luglio 2021, n. 95, conv. nella l. n. 7 agosto 2012, n. 235, che ha modificato l’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 422 del 1997, prescrivendo che le compensazioni economiche per

le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico siano determinate secondo il criterio dei costi *standard* che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle relative procedure concorsuali di affidamento, tenendo conto anche dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità; nonché *b)* dall'art. 1, commi 84 e 85, l. n. 147 del 2013, che detta disposizioni per la definizione con criteri di uniformità a livello nazionale, mediante decreto ministeriale, dei costi *standard* dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per il loro aggiornamento e applicazione degli stessi; ed infine *c)* dall'art. 27, comma 8-*bis*, d.l. n. 50 del 2017, conv. nella l. n. 96 del 2017, in base al quale i costi *standard* determinati in applicazione del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 84, l. n. 147 cit., e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 422 cit. e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore) - l'appellata sentenza ha rilevato come i costi *standard* del settore in parola sono stati concretamente determinati con d.m. 28 marzo 2018 n. 157 (*Definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei criteri di aggiornamento e applicazione*).

9.5. Su queste basi la sentenza di primo grado bene ha ritenuto che il prezzo posto a base d'asta assicuri l'equilibrio economico del servizio e che sia quindi remunerativo per le imprese concorrenti, contrariamente a quanto assunto dall'originaria ricorrente.

9.6. In primo luogo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, d.m. n. 157 del 2018, le disposizioni sui nuovi costi standard “[...] *non si applicano ai contratti stipulati ad esito dell'aggiudicazione di procedure ad evidenza pubblica per le quali sia stato già pubblicato il bando o l'avviso a manifestare interesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto*” ed inoltre il successivo art. 11 prevede che le disposizioni del suddetto decreto entrino in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.R.I.. Pertanto, considerato che il d.m. n. 157 cit., adottato il 28 marzo 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 1 giugno 2018, è entrato in vigore il 16 giugno 2018, ne segue che le sue previsioni sono inapplicabili al caso di specie, poiché il bando della gara per cui è causa è stato pubblicato sulla G.U.U.E. il 20 febbraio 2018.

9.7. In secondo luogo, bene la sentenza appellata ha evidenziato l'inapplicabilità del reg. (CE) n. 1370/2007 cit. alle procedure di aggiudicazione di appalti nel settore del trasporto pubblico locale. 9.8. Infine, la misura n. 12 della delibera ART n. 49 del 2015 si riferisce espressamente ad “*affidamenti con procedure non competitive*”, quale non è quella oggetto di causa, sì che essa non può trovare applicazione al caso di specie.

9.9. In conclusione, gli elementi evidenziati, unitamente all'assenza di ogni concreta dimostrazione da parte dell'appellante sull'asserita incongruità del prezzo posto a base della gara, mediante un'analitica contestazione del piano economico simulato redatto dalla Stazione appaltante, che invece non è stato neppure specificamente impugnato nel giudizio di primo grado, limitandosi parte ricorrente alla formulazione di generiche censure sulla non credibilità del piano economico finanziario e sull'asserita assenza dei relativi elementi costitutivi, hanno dunque coerentemente condotto il primo giudice a ritenere infondato l'articolato motivo di ricorso.

10. Con il secondo motivo GEAF assume che la sentenza sarebbe viziata da errore di giudizio con riferimento all'eccepita illegittimità della previsione, quale requisito speciale di partecipazione, di un capitale sociale minimo e non invece di un patrimonio sociale minimo, come stabilito dalla legge.

10.1. Anche detto motivo di ricorso è infondato.

10.2. È bene premettere che già la citata sentenza n. 1329/2020, resa nel primigenio giudizio amministrativo proposto dalla società GEAF avverso la *lex specialis* di gara, abbia rilevato come la previsione (di cui all'art. 7 del disciplinare, ai fini della partecipazione alla procedura e a pena di esclusione, circa il possesso di *“un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari almeno ad euro 1.000.000,00 alla data di pubblicazione del bando”*) in luogo del requisito generale di cui all'art. 48 del D.L. n. 50 del 2017 (ovvero il possesso di un patrimonio netto pari almeno al 15 per cento del corrispettivo posto a base di gara), si iscrivesse appieno, senza travalicarne i limiti, entro il margine di discrezionalità di cui è titolare la Stazione appaltante nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, purché *“con il rispetto della proporzionalità e ragionevolezza e nel limite della continenza e non estraneità rispetto all'oggetto della gara”* (*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2014 n. 2775; id. 22 settembre 2009 n. 5653; Cons. St., sez. V, 8 settembre 2008 n. 3083; id., sez. VI, 23 luglio 2008 n. 3655).

Alla luce di tali principi il giudicato ha dunque ritenuto né irragionevole né sproporzionato rispetto all'oggetto e al valore dell'appalto e compatibile con i principi della massima partecipazione, concorrenza, trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e servizi il requisito circa il possesso di un determinato capitale sociale, nella misura stabilita dalle regole di gara, e il possesso dei modelli di organizzazione ex D.Lgs. n. 231 del 2001, a garanzia della serietà, affidabilità e solidità dell'impresa partecipante, rilevando come si trattasse comunque *“di requisiti o già posseduti dall'appellante (cfr. visura camerale in atti dalla quale risulta che l'appellante possiede il requisito di partecipazione del capitale sociale) o in relazione ai quali non è prospettata l'effettiva carenza e, dunque, alcuna lesione attuale per l'interesse dell'appellante”*; tant'è che la sentenza 1329/2020 di questo Consiglio dichiarava inammissibili le censure avverso i requisiti di partecipazione per difetto di interesse.

10.3. Anche in questa sede, il Collegio ritiene inammissibile l'odierna censura per carenza di interesse: la società appellante è stata infatti ammessa alla procedura di evidenza pubblica in questione in quanto in possesso anche del requisito speciale di partecipazione in contestazione.

10.4. Nel merito, si osserva poi che correttamente la sentenza impugnata ha comunque ritenuto legittima anche la previsione di un requisito minimo del capitale sociale per la partecipazione alla procedura (di cui l'originaria ricorrente è peraltro in possesso), siccome espressione dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione aggiudicatrice di fissare i requisiti di partecipazione alla gara, i quali possono essere anche particolarmente rigorosi, a condizione che non siano discriminanti ed abnormi, trattandosi di previsione che, avuto riguardo all'importo posto a base di gara ed alle caratteristiche del servizio di trasporto pubblico locale da affidare, "è apparsa non irragionevole, né sproporzionata né priva di correlazione con l'oggetto del contratto pubblico aggiudicato".

In proposito, l'appellata sentenza ha infatti bene ritenuto come il capitale sociale richiesto corrisponda all'8 per cento del valore complessivo dell'appalto, onde esso, nel rispondere a una esigenza di serietà, affidabilità e solidità dell'impresa partecipante, per converso non opera in concreto alcuna irragionevole restrizione della platea dei possibili concorrenti.

11. Con il terzo motivo l'appellante è tornata a lamentare l'illegittima modificazione delle condizioni di gara, con riferimento alla lunghezza degli autobus da impiegare nel servizio, per effetto dell'interpretazione estensiva del requisito in parola, posta in essere dal responsabile del procedimento mediante un semplice chiarimento a un aspirante concorrente, che sarebbe stato così ingiustamente avvantaggiato in spregio alla *par condicio competitorum*.

11.1. Anche detta doglianza non può essere accolta.

11.2. Le caratteristiche degli autobus da impiegare nel servizio di trasporto pubblico locale, previste negli atti di gara, sono infatti quelle presenti sul mercato: si tratta cioè degli stessi mezzi impiegati dalla società appellante per il

servizio di trasporto pubblico comunale, il cui elenco è stato richiesto proprio ai fini della continuità gestionale del servizio in questione.

11.3. Va in primo luogo evidenziato come la sentenza appellata ha correttamente richiamato i consolidati principi giurisprudenziali in materia di chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante in corso di svolgimento della procedura di gara, rilevando come loro finalità sia quella di ricondurre a sistema le eventuali oggettive contraddizioni presenti nella *lex specialis*, mediante una precisazione compatibile con le proprie originarie esigenze, sì che essendo le uniche fonti della procedura di gara costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati, i chiarimenti autointerpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle né integrarle e, quindi, non possono essere vincolanti per la commissione aggiudicatrice (in termini Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6026).

11.4. Alla luce dei richiamati principi e muovendo da tali premesse, bene l'appellata sentenza ha ritenuto infondate le censure di illegittimità dell'operato della Stazione appaltante: ed infatti, la società GEAF, da anni gestore del servizio di trasporto pubblico comunale, ha potuto partecipare alla procedura di gara in discussione e presentare la propria offerta, indicando in modo esatto il predetto requisito tecnico richiesto dal capitolato d'appalto per l'esecuzione della prestazione.

11.5. Su queste basi deve quindi concludersi nel senso che i contestati chiarimenti sono effettivamente privi di portata invalidante delle operazioni di gara, non constando che tale disparità di trattamento sia refluita in un giudizio dell'offerta tecnica di GEAF illegittimamente pregiudizievole.

11.6. Quanto poi nello specifico alla dedotta violazione della *par condicio competitorum* è sufficiente osservare che è provato in atti che il Comune ha fornito ad entrambi gli operatori concorrenti le medesime informazioni in ordine alla lunghezza degli autobus da destinare al servizio di t.p.l. a alle loro caratteristiche, riferite "*ai mezzi presenti sul mercato*" (si vedano la nota comunale prot. n. 26740 del 18 maggio 2019, recante chiarimenti a Cialone Tour s.p.a. e,

nei medesimi termini, la successiva nota prot. n. 29595 del 4 giugno 2018 indirizzata a GEAF s.c.r.l.): e difatti, le offerte tecniche delle due concorrenti si riferiscono a mezzi pubblici aventi le caratteristiche richieste dal capitolato d'appalto, come è evincibile dalla lettura delle offerte stesse, oltre che dei verbali della commissione di gara delle sedute del 17 settembre 2019 e del 24 settembre 2019.

12. Con il quarto motivo GEAF contesta il difetto di motivazione dell'appellata sentenza con riferimento ai vizi dedotti nel giudizio di primo grado relativamente sia all'asserita omessa indicazione del corrispettivo del servizio, tenuto conto delle comunicazioni regionali in cui si manifesta l'intendimento di riduzione dei contributi finora erogati per l'intero comparto del trasporto pubblico locale (da euro 1.996.626,24 messi a gara ad euro 1.470.544 oggetto di definitiva assegnazione) e che renderebbero il prezzo indicato negli atti di gara non più erogabile, determinando in definitiva una sostanziale modifica del contenuto economico della procedura di affidamento, sia all'asserita omessa indicazione del corrispettivo previsto per la gestione del servizio dell'ascensore inclinato. Sotto il primo profilo, parte appellante assume poi che, a fronte del procedimento *in itinere* di rideterminazione in senso riduttivo del contributo regionale destinato al t.p.l., il Comune avrebbe dovuto sospendere la gara in oggetto e, all'esito del predetto procedimento amministrativo, indire una nuova procedura di gara con un diverso importo, inferiore a quello oggetto della procedura contestata.

12.2. Il motivo in esame, in parte già esaminato dalla ridetta sentenza n. 1329 del 2020, è infondato.

12.3. L'appellata sentenza ha correttamente evidenziato come, per un verso, l'art. 4 del capitolato di speciale di appalto prevede esplicitamente che, ove l'Amministrazione regionale dovesse diminuire l'importo del corrispettivo destinato al servizio di trasporto comunale, il Comune procederà a ridurre proporzionalmente in percentuale l'ammontare dei chilometri di esercizio, per altro verso che detta disposizione è conforme all'art. 106 del D.Lgs. n 50 del

2016 (rubricato *“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”*) che contempla la possibilità che, in corso di esecuzione del contratto, vengano apportate delle modifiche (anche in riduzione) dell’oggetto dell’appalto, nei limiti del quinto. In particolare, per quanto qui rileva l’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50 cit., in tema di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, dispone che: *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*.

Su queste basi correttamente l’appellata sentenza ha concluso che le circostanze contestate da parte ricorrente consistono, a ben vedere, in un’ipotesi di modifica del contratto in corso d’esecuzione entro i limiti previsti dalla legge.

12.4. Con il medesimo motivo di appello, come evidenziato, la società si duole anche che la sentenza appellata non abbia tenuto conto dell’asserita mancata indicazione, negli atti di gara, del corrispettivo relativo al servizio di gestione dell’ascensore inclinato.

12.5. Anche tale doglianza è infondata.

12.6. Al riguardo si osserva che nel piano finanziario simulato è previsto un contributo di € 30.000,00 a titolo di concorso nella gestione dell’ascensore inclinato che sarà comunque corrisposto all’appaltatore e che anche detto servizio, al pari del trasporto a mezzo autobus, sarà finanziato, oltre con il contributo pubblico, con i proventi pubblicitari e con la vendita dei titoli di viaggio all’utenza.

12.7. Anche sotto tale profilo (come peraltro già statuito da questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 1329 del 2020) deve pertanto escludersi la sussistenza di elementi probatori che depongano nel senso della remunerazione aleatoria del contratto di servizio o dell’impossibilità o estrema difficoltà per l’impresa appellante (anche sulla base dei dati storici e dell’esperienza pregressa quale gestore uscente) di effettuare un calcolo di



convenienza economica della commessa per la formulazione di un'offerta seria e attendibile, risultando per converso dagli atti di causa che la disciplina dell'offerta e il prezzo a base d'asta sono chiari con riguardo alla formazione della stessa e all'economicità e convenienza dell'appalto, anche in relazione agli ulteriori servizi integrativi previsti (gestione dell'ascensore inclinato e *bike sharing*), per i quali, come detto, il p.e.f. simulato ha previsto sia la voce "entrata" (relativa ai ricavi), sia la voce "spesa" (concernente i costi del loro espletamento)

12.8. Come infatti già rilevato, dal PEF simulato, della quale l'Amministrazione si è dotata, e dalla *lex specialis* di gara risulta, in particolare, che sia il servizio di TPL mediante autobus sia quello a mezzo di ascensore inclinato sono coperti dal contributo pubblico, mentre ulteriori entrate sono previste in favore dell'appaltatore sia attraverso i proventi pubblicitari sia dalla vendita all'utenza dei biglietti di viaggio (per quanto concerne gli autobus e l'ascensore inclinato) e dalle tariffe previste per l'utilizzo delle biciclette (per il *bike sharing*).

12.9. In conclusione l'articolato di motivo di appello è infondato.

13. Con il quinto mezzo l'appellante ha censurato la sentenza per non aver ritenuto illegittima la previsione contenuta nel bando di gara di un punteggio sproporzionato, pari a 30 punti, per un solo elemento dell'offerta tecnica (quello concernente l'efficientamento e la razionalizzazione del programma di esercizio del servizio di t.p.l. e in forza della quale la società controinteressata avrebbe conseguito il punteggio complessivo maggiore e dunque l'aggiudicazione), mentre con il sesto motivo l'appellante è tornata a contestare il difetto di motivazione con riferimento alla dedotta arbitrarietà della valutazione, fatta dalla commissione di gara, nell'attribuzione del punteggio relativo al predetto elemento dell'offerta tecnica.

13.1. I motivi di appello, che per la loro connessione possono essere oggetto di trattazione unitaria, sono entrambi infondati.

13.2. In proposito, premesso che la scelta dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e della relativa pesatura attiene alla discrezionalità amministrativa della Stazione appaltante con il solo limite dell'irragionevolezza e dell'illogicità, il Collegio rileva come l'elemento di valutazione in contestazione sia essenziale rispetto al servizio da appaltare.

13.3. La commissione ha quindi assegnato i punteggi di gara sulla base delle proprie valutazioni rispetto agli elementi prestabiliti dalla *lex specialis*: le indicate motivazioni per ogni singolo elemento sono espressamente riportate nei verbali di gara e i singoli punteggi sono stati sommati determinando il risultato finale.

13.4. In particolare, nel valutare l'elemento in discussione, la Commissione di gara ha ragionevolmente ritenuto determinante che la società Cialone Tour offrisse, a parità di prezzo, attraverso una revisione delle linee, ben 101.831,40 km annui in più rispetto a quelli richiesti dalla Stazione appaltante, con la conseguente possibilità di migliorare il servizio di t.p.l. sia in termini di incremento della frequenza delle corse, sia in termini di maggiore copertura territoriale.

13.5. Risulta pertanto corretta la motivazione della sentenza impugnata che, nel richiamare l'ampia discrezionalità attribuita dalla legge all'Amministrazione sulla scelta dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta (come statuito da Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2019 n. 7837; sez. V, 3 ottobre 2019, n. 6625; sez. III, 11 gennaio 2019, n. 276; sez. V, 18 giugno 2018 n. 3737; sez. V, 18 giugno 2015 n. 3105; sez. V, 8 aprile 2014, n. 1668; sez. V, 10 gennaio 2013, n. 88), ha ritenuto che l'elemento di valutazione dell'offerta tecnica indicato dal disciplinare di gara e contestato dalla GEAF (*id est* la "gestione del servizio, razionalizzazione ed efficientamento della rete") non possa ritenersi affatto secondario nell'economia generale del servizio pubblico da appaltare, che è

reso essenzialmente a beneficio dell'utenza attraverso una rete di linee di trasporto, sì che non appare irragionevole né sproporzionato il peso attribuito dal disciplinare di gara alla voce in questione.

13.6. In particolare, la sentenza gravata esattamente ha osservato che le voci di valutazione delle offerte tecniche indicate dal disciplinare di gara sono: 1) la gestione del servizio, razionalizzazione ed efficientamento della rete (punti 30); 2) l'efficienza del parco veicoli, l'affidabilità, qualità, confort dei mezzi impiegati (punti 24); 3) il rispetto dell'ambiente e la sicurezza dei mezzi impiegati (punti 10,5); 4) il piano di manutenzione degli autobus, autorimessa e relative attrezzature (punti 20); 5) i servizi aggiuntivi, le offerte migliorative e l'informazione all'utenza (punti 14,5).

13.7. Tanto premesso, l'appellata sentenza ha evidenziato che dagli elementi offerti dall'originaria ricorrente non fosse dato inferire l'irragionevolezza della scelta di prevedere le suddette voci e non anche ulteriori sub-criteri di valutazione, concludendo pertanto nel senso della legittimità di tale *modus procedendi* dell'Amministrazione, in quanto non manifestamente irragionevole avuto riguardo alle caratteristiche del servizio da affidare.

13.8. I criteri di valutazione predeterminati dalla legge di gara sono, infatti, comunque pertinenti all'oggetto del contratto e sufficientemente chiari, analitici e articolati, sì da delimitare in modo adeguato il perimetro del giudizio demandato al seggio di gara nell'ambito di un minimo e di un massimo, rendendo comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare le offerte presentate dai concorrenti.

13.9. La commissione giudicatrice ha pertanto fatto corretto uso della discrezionalità tecnica demandatale per la valutazione delle proposte delle due imprese partecipanti, in quanto non si è limitata a esprimere dei voti numerici, ma ha corredato i propri giudizi con un'ampia e analitica motivazione su ciascuna componente delle offerte valutate, come provato dai verbali delle sedute del 17 settembre 2019 e del 24 settembre 2019 che danno diffusamente dato conto delle ragioni di ordine tecnico che sorreggono i singoli giudizi

espressi, in linea con le indicazioni rivenienti dal disciplinare di gara, che li ordina secondo differenti aggettivazioni (*id est* eccellente, ottimo, distinto, buono o sufficiente) cui è ricollegato uno specifico punteggio.

14. Infine con il settimo e ottavo motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione, l'appellante ha contestato errore di giudizio e difetto di motivazione della sentenza gravata con riferimento al vizio, dedotto nel ricorso di primo grado, di asserite dichiarazioni non veritiere rese dalla società aggiudicataria, in relazione al possesso di una officina attrezzata, e al conseguente asserito obbligo di esclusione della stessa, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, non osservato dall'Amministrazione comunale.

In particolare, l'appellante assume che la *lex specialis* di gara richiederebbe, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, il possesso, da parte dell'operatore economico concorrente, di un'officina attrezzata, e contesta perciò l'operato della commissione di gara che avrebbe omesso di rilevare l'assenza in capo alla aggiudicataria di detto elemento (sebbene dalla medesima autodichiarato ai sensi del D.P.R. 445 del 2000), stante l'assenza dell'autorizzazione all'esercizio di un'attività di autoriparazione autorizzata.

14.1. Le censure sono infondate alla stregua delle seguenti osservazioni.

14.2. Va al riguardo anzitutto evidenziato come il disciplinare di gara ha richiesto espressamente, quale sub-criterio del criterio n. 4, il possesso di un'"*officina attrezzata (con relativa documentazione di agibilità)*", prevedendo l'assegnazione di un punteggio massimo di 4 punti. Nessun esplicito riferimento è fatto anche al possesso della specifica abilitazione all'attività di autoriparazione, nel cui ambito comunque non rientrano, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 122 del 1992: "*le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento*", che possono qualificarsi come attività di ordinaria manutenzione di un veicolo a motore.

14.3. Ebbene, la società Cialone Tour ha dichiarato e documentato il possesso di una tale officina e ha prodotto il certificato di agibilità della struttura.

Ed infatti, come precisato dalla sentenza appellata, nella seduta di gara del 24 settembre 2019, la Commissione ha rilevato come la Cialone Tour sia proprietaria di un'area nel Comune di Ferentino (il cui territorio è confinante con quello del Comune di Frosinone) di circa mq. 6.000, di cui mq. 1.000 destinati a officina, mq. 4.000 (tra spazi coperti e scoperti) destinati al rimessaggio dei veicoli e mq. 1.540 destinati a stazione carburanti ed autolavaggio, oltre a una palazzina su due livelli destinata a uffici per mq. 550. La struttura dispone di tutte le autorizzazioni di legge e del certificato di prevenzione incendi ed agibilità.

14.4. La società ha dichiarato che detta autofficina è di sua proprietà ed è stata recentemente rinnovata (fine anno 2014) ed adeguata alle prescrizioni di cui alla vigente normativa anche in materia di prevenzione degli incendi e di scarico nei fumi, nonché corredata di tutta la documentazione amministrativa necessaria; inoltre, ha dichiarato che *«all'interno dell'officina verranno messe a disposizione n. 4 unità espressamente dedicate al servizio in parola e professionalmente formate con inquadramento alla mansione, che effettueranno manutenzione ordinaria, primo intervento e minute riparazioni direttamente "in situ" anche su eventuali avarie ed urgenze che dovessero emergere nel corso dell'espletamento del servizio stesso, anche se per i mezzi a disposizione di nuova immatricolazione gli interventi saranno minimali e comunque, ove fosse, gestiti dalla Romana Diesel avendo la ditta Cialone Tour stipulato contratti assistenza full service e garanzia per 5 anni (gli anni di affidamento della gara)».*

14.5. Pertanto, sulla base del predetto sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione ha valutato le dotazioni e gli impianti indicati dall'aggiudicataria, con assegnazione di un punteggio pari a 3, in base ad una legittima interpretazione del bando di gara che, nell'indicare, tra gli elementi da valutare, il possesso di un'officina attrezzata, non richiedeva anche l'autorizzazione all'esercizio di un'attività di autoriparazione, venendo in rilievo gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e di riparazione dei

veicoli a motore suscettibili di essere svolti nell'officina indicata dalla stessa Cialone Tour, considerato che detta assistenza manutentiva dei mezzi è stata comunque garantita attraverso la convenzione stipulata dalla aggiudicataria con la ditta Romana Diesel.

14.6. Pertanto, l'operato della stazione appaltante è esente dai vizi dedotti in forza delle prescrizioni della *lex specialis* di gara e correttamente la sentenza appellata ha respinto le censure della ricorrente, rilevando la piena legittimità delle relative valutazioni della commissione di gara e l'assenza di dichiarazioni false dell'aggiudicatario.

15. Vanno ora esaminati anche gli ulteriori motivi di gravame proposti dall'appellante con atto depositato il 4 maggio 2020.

16. Detti motivi sono infondati nel merito, potendo perciò prescindersi dall'esame delle eccezioni di irricevibilità per tardività ed inammissibilità, formulate dalla difesa del Comune appellato.

16.1. In particolare non può essere condiviso il primo motivo aggiunto con cui l'appellante ha censurato *error in iudicando* e travisamento di fatto, per avere la sentenza di primo grado dato rilevanza alla mancata impugnativa dell'atto di esito positivo della verifica del dichiarato possesso dei requisiti in capo all'aggiudicataria. È parimenti infondata la doglianza con cui parte appellante contesta *error in procedendo e in iudicando* per avere la sentenza impugnata ritenuto privo di lesività l'atto della Stazione appaltante del 26 novembre 2019.

16.2. Va al riguardo evidenziato che all'epoca della pronuncia della sentenza appellata il sub-procedimento di verifica dei requisiti, di cui all'art. 81 e ss. del d.lgs. n. 50/2016, era ancora in corso di svolgimento, essendosi lo stesso concluso con la determina dirigenziale n. 492 del 17 febbraio 2020 di presa d'atto dell'esito positivo della verifica dei requisiti autodichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, oggetto di un ulteriore autonomo ricorso proposto dall'odierna appellante innanzi al T.A.R. Lazio- sezione staccata di Latina, rubricato al n. 211/2020 R.G., laddove per converso il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente le censure avverso il provvedimento di aggiudicazione.

Orbene, nel caso di specie, con i motivi aggiunti proposti nel giudizio di primo grado, notificati in data 15 gennaio 2020, la GEAF ha impugnato dunque non già l'esito positivo della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicataria (non ancora intervenuto), bensì le note del Comune del 16 dicembre 2019 e del 30 dicembre 2019 di riscontro all'intimazione, inoltrata dall'originaria ricorrente in data 9 dicembre 2019, al fine di indirizzare la suddetta attività di verifica.

16.3. Al riguardo, il Collegio rileva come dette note, trasmesse dal presidente dalla commissione di gara e dal r.u.p., in riscontro alla intimazione di accertare gli elementi afferenti all'offerta tecnica (segnatamente il possesso di un'officina autorizzata con relativa documentazione di agibilità e la disponibilità da parte dell'aggiudicatario dei veicoli promessi in sede di offerta), rappresentino atti endoprocedimentali, come tali privi di immediata lesività.

Inoltre, quanto alla nota del 16 dicembre 2019, essa si è limitata a confermare, in assenza di autonoma istruttoria per pervenire ad un riesame delle conclusioni a suo tempo rassegnate, il contenuto della precedente nota prot. n. 61925 del 26 novembre 2019, trasmessa in risposta alla precedente diffida della ricorrente del 21 ottobre 2019 (di tenore analogo alla successiva del 9 dicembre 2019), onde l'impugnazione di detta comunicazione non solo è inammissibile, trattandosi di atto non provvedimento meramente confermativo rispetto al precedente, ma anche tardiva, decorrendo il relativo *dies a quo* dal 26 novembre 2019 (data di ricezione da parte della GEAF della precedente nota, meramente confermata da quella impugnata nel giudizio di prime cure).

16.4. Sono infondati anche il terzo e il quarto motivo aggiunto con cui l'appellante ha lamentato *error in procedendo* e violazione di legge sul presupposto che gli elementi dell'offerta tecnica in questione (disponibilità di autobus e di officina) debbano essere oggetto di controllo ex art. 32, comma 7, del d. lgs. n. 50/2020.

16.5. L'art. 32, comma 7, dispone testualmente che *“L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”*. Pertanto detta disposizione non riguarda il presente giudizio afferente alla diversa previa fase di cui ai commi 4 e 5. In particolare, il comma 4 della detta norma prevede che *“Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”*.

16.5. In definitiva, il presente giudizio attiene al provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 5 dell’art. 32 cit., adottato all’esito della fase della valutazione delle offerte e dell’attribuzione ad esse del punteggio con conseguente redazione di una graduatoria.

16.6. A ciò si aggiunga che nel corso delle operazioni di gara non sono affatto emerse dichiarazioni non veritiere della società aggiudicataria in ordine al possesso dell’officina autorizzata e alla disponibilità dei mezzi offerti, come bene rilevato dalla sentenza impugnata.

16.7. Conseguentemente, non può che convenirsi con quanto sul punto argomentato dalla sentenza gravata laddove questa ha evidenziato come nel caso di specie, la ricorrente, con note datate 18 ottobre 2019 e 6 dicembre 2019, ha invitato la Stazione appaltante a verificare l’effettivo possesso in capo all’aggiudicataria di un’officina attrezzata con relativa documentazione di agibilità (formulando censure già dedotte con il ricorso principale) nonché, con la sola nota del 6 dicembre 2019, degli autobus promessi per la presa in carico del servizio e della linea di credito dedicata al pagamento degli stipendi, ma che in realtà, come correttamente rilevato dall’Amministrazione comunale, il possesso dell’officina attrezzata, lungi dal costituire un requisito prescritto per la partecipazione alla gara, integrava un elemento di valutazione dell’offerta tecnica, per cui non è invocabile, nel caso di specie, l’art. 81,



comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 (a mente del quale *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici”*).

16.8. Quanto alla disponibilità degli autobus, anche essa costituente non un requisito di partecipazione ma un elemento valutativo dell’offerta tecnica, l’art. 10 del capitolato d’appalto richiede all’affidataria *“per tutta la durata del servizio [...] la disponibilità e la possibilità effettiva d’impiego di veicoli [...] alla data di scadenza di presentazione dell’offerta in numero e tipo sufficiente a garantire l’effettuazione del servizio”*, e sul punto non è controverso che la Cialone Tour abbia comprovato tale elemento producendo un preliminare di acquisto; dal che l’infondatezza delle censure formulate. Infine, per ciò che riguarda la linea di credito per il pagamento degli stipendi, tale circostanza, segnalata nella diffida del 6 dicembre 2019, non è stata riproposta nei motivi aggiunti.

16.9. In definitiva, per le esposte ragioni i motivi aggiunti proposti in primo grado sono inammissibili e comunque infondati nel merito: correttamente il Comune ha rappresentato che le circostanze evidenziate dalla GEAF in materia di disponibilità dell’officina attrezzata e degli autobus da impiegare nel servizio non rientrano tra i requisiti oggetto di verifica ex art. 81, comma 1, d.lgs. n. 50 cit., ma sono piuttosto elementi di valutazione dell’offerta tecnica, sui quali si è già pronunciata la commissione giudicatrice.

17. Infine, in merito alle contestazioni relative all’esecuzione del contratto di appalto, sollevate dalla società Geaf nella memoria conclusiva, è sufficiente osservare che esse sono certamente estranee al *thema decidendum* e all’oggetto del presente giudizio che verte esclusivamente sulla legittimità dell’operato della Commissione di gara e del provvedimento di aggiudicazione della procedura adottato dall’Amministrazione comunale.

17. All'infondatezza dei motivi dedotti segue il rigetto dell'appello e dei motivi aggiunti proposti.

18. Le spese di giudizio, poste a carico dell'appellante secondo il principio di soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l'appello e i motivi aggiunti.

Condanna l'appellante GEAF s.c.r.l. alla rifusione delle spese di giudizio a favore del Comune di Frosinone che liquida forfettariamente in complessivi € 7.000,00 (settemila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020, tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Alberto Urso, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Angela Rotondano**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Caringella**

**IL SEGRETARIO**